

# NOTIZIARIO

n.

14

2025

**IL BONUS MOBILI NEL 2025**  
Riepilogo della disciplina  
\*\*\*

**MODELLO AGGIORNATO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – LE NOVITÀ DOPO LA RIFORMA DEL  
2024**  
Riepilogo della disciplina  
\*\*\*

**NUOVO OIC 34 – FOCUS SULLA CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO**  
Riepilogo della disciplina

**NOTIZIE FLASH****AUTOPRODUZIONE ENERGIA PMI DA FOTOVOLTAICO: DOMANDE PROROGATE AL 7 GIUGNO**

Con il Decreto del 31 marzo, il MIMIT prevede una **proroga al 7 giugno** dei termini per presentare le domande per le agevolazioni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI.

L'incentivo, il cui soggetto gestore è Invitalia, supporta le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica, mediante l'installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini-eolici.

Le agevolazioni sono concesse ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili **non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00** nella misura massima del:

- ◆ 30% per le medie imprese;
- ◆ 40% per le micro e piccole imprese;
- ◆ 30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento;
- ◆ 50% per la diagnosi energetica.

**OMESSA O IRREGOLARE FATTURA: IL NUOVO TD29 È UNA MERA COMUNICAZIONE**

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulle fatture elettroniche dato che **dal 1° aprile 2025** sono operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, diffuse in data 31 gennaio.

In particolare, in caso di omessa o irregolare emissione della fattura, dal 1° aprile, è richiesto l'utilizzo, da parte del cessionario o committente, di un file XML mediante Sdl, con codice "TD29", mentre, prima di questa data, dovrebbe essere ancora utilizzabile il vecchio codice "TD20".

A tal proposito nella guida aggiornata viene specificato che il TD29 è da compilare dal cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall'art 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

### **POLIZZA RISCHI CATASTROFALI: PUBBLICATO IL DECRETO CON LA PROROGA PER LE PMI**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.75 del 31.03.2025), è entrato in vigore il [Decreto Legge 31 marzo 2025 n. 39](#), che ha previsto il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale per le imprese.

In considerazione dell'elevato numero di soggetti interessati (oltre il 95% sono microimprese) e del limitato tempo disponibile per una valutazione comparativa delle offerte sul mercato, il decreto interviene per **posticipare l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per molte imprese**, stabilendo che:

- ◆ per le **medie imprese**, l'obbligo viene prorogato al **1° ottobre 2025**,
- ◆ per le **piccole e microimprese**, l'obbligo viene prorogato al **31 dicembre 2025**,
- ◆ per le **grandi imprese**, il termine rimane confermato al **31 marzo 2025**.

### **VENDITE CONTINUE SU EBAY: È REDDITO D'IMPRESA**

Il privato che effettua molteplici vendite on line produce reddito d'impresa, passibile di accertamento induttivo.

Secondo la sentenza 7552/2025 della Corte di Cassazione, il motivo è che l'elevato numero di vendite, effettuate per un periodo lungo diversi anni, configura una **situazione di abitualità dell'attività svolta** da parte anche di un lavoratore con altra attività, e *"l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile, se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto"*, anche in assenza dei requisiti dell'organizzazione e della prevalenza.

### **CODICI ATECO 2025 PER ISCRIZIONI INPS DAL 1° APRILE**

Con la Circolare n. 71 del 31 marzo 2025, INPS annuncia l'adozione della **nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025**, predisposta dall'ISTAT, a partire dal 1° aprile 2025, in coerenza con la classificazione europea NACE vigente.

Nelle istruzioni si precisa che:

- ◆ le nuove iscrizioni aziendali **dal 1° aprile 2025** devono indicare il codice ATECO 2025, mentre per le aziende già esistenti l'Istituto provvederà progressivamente ad aggiornare i codici;
- ◆ nel caso in cui un datore di lavoro disponga solo del codice ATECO 2007 al momento dell'iscrizione, la procedura propone automaticamente il corrispondente codice ATECO 2025;
- ◆ è stato istituito un nuovo codice statistico contributivo (CSC) 70713 per le attività di consulenza;
- ◆ per la Gestione separata, i committenti dovranno utilizzare il codice ATECO 2025 nei flussi UniEmens trasmessi dal 1° aprile 2025, così come i professionisti nuovi iscritti. Per i soggetti già presenti, la classificazione attuale rimarrà valida fino a eventuali variazioni o ricodifiche;
- ◆ per artigiani e commercianti, l'aggiornamento per l'acquisizione dei codici ATECO 2025 sarà comunicato in seguito.

#### **REGISTRO PARTITE CATASTALI: IN ARRIVO CONSULTAZIONE ONLINE**

Le Entrate, con il Provvedimento n. 152840 del 27 marzo in attuazione della Riforma Fiscale, pubblicano le regole per le modalità per la consultazione telematica dei registri o schedari di partita tramite il servizio “*Consultazione registro partite catastali*”.

Il servizio sarà reso gratuitamente **nell'area riservata del sito dell'Agenzia** e sarà accessibile a chiunque, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall'Agenzia.

## IL BONUS MOBILI NEL 2025

La “**Legge di Bilancio 2025**” ha **prorogato** al **2025** il **bonus mobili**.

Anche per tale anno, la **detrazione** va **calcolata** su un **importo massimo di 5.000 euro** e si ottiene **indicando** le **spese sostenute** nella **dichiarazione** dei **redditi**, spettando **unicamente** al **contribuente** che **usufruisce** della **detrazione** per le **spese** di intervento di **recupero** del **patrimonio edilizio**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

IL BONUS MOBILI NEL 2025	
<b>PREMESSA</b>	<p>Anche per il <b>2025</b> si può usufruire della <b>detrazione Irpef del 50%</b> per l'acquisto di <b>mobili</b> e di <b>grandi elettrodomestici</b> destinati ad arredare un <b>immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio</b>.</p> <p>Per avere l'agevolazione è indispensabile</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio</b> sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.</li> <li>2. che la <b>data dell'inizio dei lavori</b> preceda quella in cui si acquistano i beni. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria</li> </ol> <p>La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.</p> <p>Quando si effettua un intervento sulle <b>parti condominiali</b>, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.</p>

Gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all'Enea. Tutte le informazioni sull'invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina dedicata al "[Bonus casa](#)".



Da notare che la **mancata o tardiva trasmissione non implica**, tuttavia, la **perdita** del diritto alle **detrazioni**

**BENI AGEVOLATI**

Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2025 mobili ed **elettrodomestici** nuovi di classe non inferiore:

- ◆ alla classe A per i forni,
- ◆ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
- ◆ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

<b>mobili nuovi</b>	Es: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.  È <b>escluso</b> l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo
<b>elettrodomestici nuovi</b>	di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.  Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento

	<p>Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le <b>spese di trasporto</b> e di <b>montaggio</b> dei beni acquistati.</p>
<p><b>LA DETRAZIONE</b></p>	<p>Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo <b>massimo di 5.000 euro</b>. Tale limite va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.</p> <p>La detrazione deve essere ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tra gli aventi diritto,</li> <li>◆ in <b>dieci quote annuali di pari importo</b>.</li> </ul> <p>La detrazione non utilizzata in tutto o in parte <b>non si trasferisce</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ né in caso di decesso del contribuente,</li> <li>◆ né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Questo vale anche quando con la cessione dell'immobile sono state trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.</li> </ul> <p>Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.</p>
<p><b>ADEMPIMENTI</b></p>	<p>Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con <b>bonifico</b> o <b>carta di debito</b> o <b>credito</b>. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.</p> <p>Non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p> <p>La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento</p>

	paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
<b>DOCUMENTI DA CONSERVARE</b>	<p>I documenti da <b>conservare</b> sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta del bonifico;</li> <li>◆ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);</li> <li>◆ documentazione di addebito sul conto corrente;</li> <li>◆ fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.</li> </ul> <p>Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, insieme all'indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.</p> <p> Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all'estero.</p>
<b>FAQ AGENZIA ENTRATE</b>	<p>In data 10 gennaio l'Agenzia ha pubblicato le seguenti Faq sull'argomento in esame.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?</b></p> </div> <p>No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all'estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?</b></p> </div>

Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia

**Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili?**

Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di "manutenzione straordinaria". È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente

**Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile?**

No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte

**Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l'applicazione della ritenuta?**

Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia

**Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?**

No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all'abitazione principale

**Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente, può quest'ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?**

Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura.

Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora)

**È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?**

La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2025. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.

**Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l'anno 2024 come limite di spesa massima l'importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)?**

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

**Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all'intervento di recupero del patrimonio edilizio?**

Sì, può usufruire dell'agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.

**Quali beni rientrano nella categoria "grandi elettrodomestici" per l'acquisto dei quali è possibile richiedere l'agevolazione?**

Per individuare i grandi elettrodomestici ammessi alla detrazione occorre fare riferimento all'Allegato II del decreto legislativo n. 49/2014.

## IL MODELLO AGGIORNATO DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - LE NOVITÀ DOPO LA RIFORMA DEL 2024

A seguito della **riforma** del **2024** sulle **successioni**, l'Amministrazione Finanziaria ha **aggiornato** il **modello** di **dichiarazione** di successione e le relative **istruzioni** per la sua **compilazione**.

In questa scheda riepiloghiamo le novità.

IL MODELLO AGGIORNATO DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - LE NOVITÀ DOPO LA RIFORMA DEL 2024	
<b>INTRODUZIONE</b>	<p>Il <a href="#">D.Lgs 139/2024</a> ha apportato alcune modifiche al Testo Unico sull'Imposta di successioni e donazioni (c.d. "TUS"<sup>1</sup>). Le novità, entrate <b>in vigore dal 01.01.2025</b>, sono state previste allo scopo sia di riordinare la disciplina delle imposte di successioni e donazioni, sia di chiarire e/o intervenire su alcuni aspetti sui quali si erano creati contrasti e dubbi interpretativi.</p> <p>Tra le novità più rilevanti, apportate dalla Riforma, si segnalano:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">l'introduzione del sistema di <b>autoliquidazione</b> dell'imposta di successione da parte del contribuente</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">lo <b>svincolo</b> (a determinate condizioni) da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari delle somme e attività cadute in successione anche prima della presentazione della dichiarazione di successione</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">la definitiva presa di posizione circa la <b>tassazione del trust</b>, prevedendo il sistema di tassazione in uscita (ossia al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali) lasciando, però, al disponente la scelta se optare per la tassazione in entrata (ossia al momento dell'apporto dei beni al trust)</div> <p>L'Agenzia delle Entrate, con il <a href="#">provvedimento del 13.02.2025</a>, ha pubblicato il <b>modello aggiornato della dichiarazione di successione</b> e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.</p>

<sup>1</sup> D.Lgs 346/1990.



**LE MODALITÀ DI  
PAGAMENTO  
DELL'IMPOSTA DI  
SUCCESSIONE IN  
AUTOLIQUIDAZIONE**

Una volta autoliquidata l'imposta, il contribuente deve effettuare il pagamento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente può scegliere:

- ◆ se pagare l'imposta **contestualmente** alla presentazione della dichiarazione di successione, unitamente alle altre somme autoliquidate. In tal caso, nel rigo EF 18-ter, alla voce "*Tempistica pagamento*", occorre indicare il codice 2;
- ◆ se pagare **successivamente** alla presentazione della dichiarazione, purché entro 90 giorni dalla scadenza del termine annuale previsto per la presentazione della dichiarazione di successione. In tal caso, nel rigo EF 18-ter, alla voce "*Tempistica pagamento*", occorre indicare il codice 1.



In caso di **presentazione tardiva** della denuncia di successione (quindi oltre 12 mesi dall'apertura della successione), è possibile indicare il codice 1 se non sono ancora decorsi i 90 giorni dalla scadenza del detto termine (e, quindi, pagare entro i suddetti 90 giorni). Se, invece, sono decorsi i 90 giorni, occorre necessariamente indicare il codice 2 (e, quindi, pagare contestualmente alla presentazione della dichiarazione).

Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, il contribuente può optare per il **versamento rateizzato** dell'imposta di successione.

In tal caso, è dovuto un **acconto** pari almeno **al 20%** dell'imposta dovuta, mentre il residuo importo può essere rateizzato. Nel rigo EF 18-ter della dichiarazione occorre indicare l'importo dell'acconto del 20% da versare e alla voce "*Pagamento rateale*" il numero di rate di cui si intende fruire, precisandosi che:

- ◆ se l'importo da rateizzare (al netto dell'acconto) non è inferiore a 1.000 euro e fino a 20.000 euro, è possibile optare per un **massimo di 8 rate trimestrali** di pari importo;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se l'imposta da rateizzare (al netto dell'acconto) è superiore a 20.000 euro è possibile optare per un <b>massimo di 12 rate trimestrali</b> di pari importo.</li> </ul>				
<p><b>LE NOVITÀ DELLA RIFORMA IN MATERIA DI TRUST</b></p>	<p>La Riforma del 2024 ha accolto la tesi della <b>tassazione del trust in uscita</b> (ossia al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali) lasciando al disponente la scelta se optare per la tassazione in entrata (ossia al momento dell'apporto dei beni al trust).</p> <p>Pertanto, in caso di trust testamentario, l'imposta è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il <b>trustee può optare</b>, in dichiarazione, per il <b>versamento anticipato</b> dell'imposta al momento della presentazione della dichiarazione.</p> <p>Nel caso in cui si opti per il pagamento anticipato occorre barrare la colonna 4 nel rigo EF 18ter e, in tal caso, occorre distinguere tra successioni aperte prima del 01.01.2025 da quelle aperte successivamente:</p> <table border="1" data-bbox="443 1055 1431 1435"> <tr> <td data-bbox="443 1055 507 1245">a)</td> <td data-bbox="507 1055 1431 1245">per le successioni <b>anteriori al 01.01.2025</b>, è possibile esprimere in dichiarazione l'opzione per il pagamento anticipato ma quest'ultimo non avverrà in autoliquidazione da parte del contribuente ma sarà l'ufficio a gestire ed inviare l'avviso di liquidazione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1245 507 1435">b)</td> <td data-bbox="507 1245 1431 1435">per le successioni aperte <b>dal 01.01.2025</b> è possibile optare per il pagamento anticipato dell'imposta che dovrà essere autoliquidata dal contribuente. In tal caso, è possibile compilare nel quadro EF 18ter il rigo "Tempistica di pagamento" e "Pagamento rateale"</td> </tr> </table>	a)	per le successioni <b>anteriori al 01.01.2025</b> , è possibile esprimere in dichiarazione l'opzione per il pagamento anticipato ma quest'ultimo non avverrà in autoliquidazione da parte del contribuente ma sarà l'ufficio a gestire ed inviare l'avviso di liquidazione	b)	per le successioni aperte <b>dal 01.01.2025</b> è possibile optare per il pagamento anticipato dell'imposta che dovrà essere autoliquidata dal contribuente. In tal caso, è possibile compilare nel quadro EF 18ter il rigo "Tempistica di pagamento" e "Pagamento rateale"
a)	per le successioni <b>anteriori al 01.01.2025</b> , è possibile esprimere in dichiarazione l'opzione per il pagamento anticipato ma quest'ultimo non avverrà in autoliquidazione da parte del contribuente ma sarà l'ufficio a gestire ed inviare l'avviso di liquidazione				
b)	per le successioni aperte <b>dal 01.01.2025</b> è possibile optare per il pagamento anticipato dell'imposta che dovrà essere autoliquidata dal contribuente. In tal caso, è possibile compilare nel quadro EF 18ter il rigo "Tempistica di pagamento" e "Pagamento rateale"				
<p><b>GLI ALTRI TRIBUTI DOPO LA RIFORMA</b></p>	<p>Gli altri tributi relativi alla dichiarazione di successione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>la tassa per i servizi ipotecari e catastali.</b> Con la Riforma l'importo è aumentato ad euro 120,00 per ciascuna Conservatoria immobiliare (di cui euro 65 per la trascrizione ed euro 55 per le volture catastali).;</li> <li>◆ <b>i tributi speciali.</b> Con la Riforma del 2024 <b>non è più dovuto alcun importo</b> a tale titolo.</li> <li>◆ <b>attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.</b> È possibile richiedere la copia conforme della dichiarazione di successione munita di <b>GLIFO</b> (ovvero di contrassegno con Qr-code che consente di</li> </ul>				

	<p>verificare online l'originalità del documento) barrando la relativa casella del modello telematico della dichiarazione di successione. Dal 01.01.2025 per richiedere l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione è dovuto <b>un importo fisso</b> di euro 16,00 indipendentemente dal numero di pagine di cui si compone la dichiarazione di successione ed il relativo importo dovrà essere indicato nel rigo EF-18.</p>
<p><b>LE DICHIARAZIONI UTILI AI FINI DELLA VOLTURA CATASTALE</b></p>	<p>Con il nuovo modello dichiarativo è stato riorganizzato il quadro relativo alle dichiarazioni sostitutive da rendere ai fini della <b>voltura catastale</b> degli immobili caduti in successione. Il quadro EI del nuovo modello dichiarativo è stato suddiviso in due Sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>La Sezione I</b>, dedicata alla <i>“dichiarazione di passaggi senza atti legali”</i>. Nel caso, quindi, di immobili pervenuti al defunto per usucapione, occorre preliminarmente barrare nel riquadro EB e EC relativo agli immobili la casella <b>“Passaggi senza atti legali”</b> e poi nel riquadro EI dichiarare che per tali immobili il relativo diritto reale è pervenuto al de cuius per effetto dell'art. 1158 e seguenti c.c. (usucapione diritti reali) e che nessuna variazione è stata effettuata nei registri catastali nel periodo di possesso continuato.</li> <li>◆ <b>La Sezione II</b>, relativa all'ipotesi di discordanza dati dell'intestatario. Nel caso in cui vi sia una discordanza tra il soggetto che risulta intestatario in Catasto ed il defunto ovvero se vi sono diritti oppure quote che non corrispondono a quelli registrati in Catasto, occorre in primo luogo barrare nel riquadro EB e EC, relativo agli immobili, la casella <b>“Discordanza dati intestatario”</b> e poi, nel quadro EI, compilare la Sezione II indicando la cronistoria degli atti che giustificano l'intestazione in capo al defunto; a tal fine, occorre riportare per gli immobili interessati gli estremi di trascrizione (in caso di atti notarili o giudiziari) o di registrazione (in caso di successione).</li> </ul>

## NUOVO OIC 34 - FOCUS SULLA CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO

L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato la **risposta** alla richiesta di **chiarimento** sulla **contabilizzazione** dei **ricavi** derivanti dall'**emissione** dei cosiddetti **buoni pasto**, e più in particolare come **distinguere** se una **società agisce**:

- ◆ per **conto proprio**, oppure
- ◆ per **conto di terzi**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

NUOVO OIC 34 - FOCUS SULLA CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO			
<b>PREMESSA</b>	<p>In data 19 aprile 2023, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il nuovo <b>Principio Contabile OIC n. 34 "Ricavi"</b>, in vigore per i <b>bilanci</b> relativi agli <b>esercizi aventi inizio dal 01.01.2024</b> (quindi anche per quello <b>chiuso al 31.12.2024</b>). Il documento OIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è rivolto alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile;</li> <li>◆ si applica a tutte le transazioni che comportano l'iscrizione dei ricavi relativi a vendite di beni e a prestazioni di servizi indipendentemente dalla loro classificazione in conto economico.</li> </ul> <p>Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese sono previste delle procedure semplificate per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Principio Contabile OIC n. 34.</p>		
<b>RILEVAZIONE DEI RICAVI</b>	<p>Secondo il nuovo OIC è fondamentale stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di <b>competenza economica</b>. In particolare, il metodo di rilevazione dei ricavi è distinto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>vendita di beni</b>, e</li> <li>◆ <b>prestazione di servizi</b>.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">VENDITA DI BENI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, i ricavi sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:</td> </tr> </tbody> </table>	VENDITA DI BENI	Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, i ricavi sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
VENDITA DI BENI			
Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, i ricavi sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:			

- ◆ è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita, e
- ◆ l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile

Nel valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi sia avvenuto, la società tiene conto sia di fattori qualitativi (ad esempio una valutazione delle clausole contrattuali) sia di fattori quantitativi (ad esempio una valutazione dell'esperienza storica).

Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell'uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva. I benefici sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene. Quindi i benefici sono trasferiti al cliente quando lo stesso può disporre liberamente, rivendendoli in totale e completa autonomia, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella propria produzione.

#### VENDITA CON DIRITTO DI RESO

Per diritto di reso si intende il diritto del cliente di restituire un bene funzionante a fronte del rimborso dell'importo pagato

Nel caso di vendite con diritto di reso, che non si prestano ad una valutazione per massa del rischio di restituzione del bene, i ricavi sono rilevati a conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo, sulla base dell'esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali, che il cliente non restituirà il bene

Nel caso in cui la società effettui una valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti applica il disposto del paragrafo 15 lettera a) dell'OIC 34 per determinare l'ammontare della passività classificata tra i fondi oneri. In contropartita la società rettifica il ricavo

In entrambi i casi previsti sopraesposti, la contabilizzazione di una vendita con diritto di reso comporta l'iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a

magazzino. L'iscrizione di questa attività può avvenire anche al costo medio del bene venduto se il valore contabile originario non è attendibilmente determinabile. L'attività iscritta nell'attivo circolante è oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del relativo valore contabile

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata oppure le società che redigono il bilancio delle micro-imprese possono iscrivere in riduzione dei ricavi un fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l'importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere.

Tale modello semplificato è una politica contabile che, se adottata, deve essere applicata a tutte le vendite con diritto di reso

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- ◆ l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita; e
- ◆ l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente

Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi. Il redattore di bilancio procederà con il metodo che conduce ad una determinazione attendibile dei servizi prestati. In relazione al tipo di operazione, i metodi possono essere rappresentati dalla:

- ◆ proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro; o
- ◆ proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell'operazione stimati; o
- ◆ proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio ed i servizi totali previsti nel contratto

Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata

**VALUTAZIONI SUCCESSIVE**

<b>Modifiche della stima iniziale</b>	Successivamente alla rilevazione iniziale dei ricavi, qualora siano state acquisite ulteriori informazioni in merito ai presupposti o fatti su cui era basata la stima iniziale, è possibile rivedere quest'ultima provvedendo ad aggiornare il relativo valore
<b>Modifiche contrattuali</b>	Modifica contrattuale che prevede una prestazione aggiuntiva a fronte di un corrispettivo "autonomo". È necessario procedere ad una separata contabilizzazione
	Modifica del corrispettivo o modifica delle prestazioni da effettuare. I relativi effetti devono essere contabilizzati allocando il valore residuo del contratto alle prestazioni da effettuare

**SOCIETÀ CHE AGISCE PER CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI**

Quando in una transazione è coinvolta una **terza parte** oltre al venditore ed al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta **agendo per conto proprio** o **per conto di terzi**.

Gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono i seguenti:

- ◆ la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente;
- ◆ la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore; e
- ◆ la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.

Se la società non agisce per conto proprio deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi.



In tal caso iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene, individuando in tal modo il valore della commissione

	spettante.
<b>BUONO PASTO</b>	<p>Alla luce dei nuovi principi emanati è stato chiesto all'OIC di chiarire se una società che emette titoli di legittimazione per un servizio sostitutivo di mensa (comunemente chiamati <b>buoni pasto</b>) debba contabilizzare <b>i ricavi al lordo</b> oppure <b>al netto dei costi sostenuti</b>, così da dare evidenza alla commissione realizzata.</p> <p>Nella risposta è stato evidenziato che l'emittente deve valutare se sta agendo per conto proprio o per conto di un soggetto terzo, prendendo in considerazione <b>tutti gli elementi contrattuali</b>.</p> <p>Nel caso in esame, l'oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà fruito dal dipendente presso l'esercizio convenzionato. In tale caso, l'emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non è sostanzialmente responsabile per la somministrazione del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell'esercente;</li> <li>◆ non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall'esercente; e</li> <li>◆ non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto al pubblico, da applicarsi a fronte dell'utilizzo del buono pasto da parte del dipendente, che è stabilito dall'esercente. L'emittente negozia con gli esercenti l'importo dello sconto incondizionato.</li> </ul> <p>Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>agisce per conto di un soggetto terzo</b></li> <li>◆ deve rilevare il <b>ricavo al netto dei costi sostenuti</b> verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.</li> </ul> <p>La società emittente, sulla base dei diritti ed obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli esercizi convenzionati, valuta il momento di iscrizione del ricavo sulla base del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <b>TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE DEL RICAVO</b> </div>

	<p>La società emittente deve iscrivere il ricavo quando si verifica il trasferimento sostanziale di rischi e benefici, in base a quanto previsto dal paragrafo 23 dell'OIC 34</p> <p>L'effettiva iscrizione dipenderà dai diritti e dagli obblighi contrattuali tra l'emittente e gli esercizi convenzionati</p>						
<p><b>EFFETTI PRATICI PER LE SOCIETÀ EMITTENTI E GLI ESERCENTI</b></p>	<p>L'interpretazione dell'OIC ha un impatto significativo sulle società che operano nel settore dei buoni pasto.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="443 779 662 1077"> <p><b>società emittenti</b></p> </td> <td data-bbox="662 779 1425 1077"> <p>devono adeguare la contabilizzazione dei ricavi, evitando di considerare come fatturato il valore facciale dei buoni pasto</p> <p>devono registrare come ricavo netto solo la commissione effettivamente percepita</p> <p>possono dover rettificare i bilanci nel caso in cui abbiano applicato criteri diversi in passato</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1077 662 1323"> <p><b>esercenti convenzionati</b></p> </td> <td data-bbox="662 1077 1425 1323"> <p>l'importo effettivamente incassato sarà inferiore al valore nominale del buono, per effetto dello sconto concordato con l'emittente</p> <p>resta ferma la responsabilità di garantire il servizio di ristorazione ai titolari dei buoni pasto</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1323 662 1568"> <p><b>datori di lavoro e i dipendenti</b></p> </td> <td data-bbox="662 1323 1425 1568"> <p>non ci sono cambiamenti pratici immediati, poiché la normativa fiscale sui buoni pasto non è stata modificata</p> <p>il chiarimento dell'OIC potrebbe indurre le società emittenti a rinegoziare le condizioni di convenzione con gli esercenti, con possibili ripercussioni sul valore reale del servizio per i lavoratori</p> </td> </tr> </table>	<p><b>società emittenti</b></p>	<p>devono adeguare la contabilizzazione dei ricavi, evitando di considerare come fatturato il valore facciale dei buoni pasto</p> <p>devono registrare come ricavo netto solo la commissione effettivamente percepita</p> <p>possono dover rettificare i bilanci nel caso in cui abbiano applicato criteri diversi in passato</p>	<p><b>esercenti convenzionati</b></p>	<p>l'importo effettivamente incassato sarà inferiore al valore nominale del buono, per effetto dello sconto concordato con l'emittente</p> <p>resta ferma la responsabilità di garantire il servizio di ristorazione ai titolari dei buoni pasto</p>	<p><b>datori di lavoro e i dipendenti</b></p>	<p>non ci sono cambiamenti pratici immediati, poiché la normativa fiscale sui buoni pasto non è stata modificata</p> <p>il chiarimento dell'OIC potrebbe indurre le società emittenti a rinegoziare le condizioni di convenzione con gli esercenti, con possibili ripercussioni sul valore reale del servizio per i lavoratori</p>
<p><b>società emittenti</b></p>	<p>devono adeguare la contabilizzazione dei ricavi, evitando di considerare come fatturato il valore facciale dei buoni pasto</p> <p>devono registrare come ricavo netto solo la commissione effettivamente percepita</p> <p>possono dover rettificare i bilanci nel caso in cui abbiano applicato criteri diversi in passato</p>						
<p><b>esercenti convenzionati</b></p>	<p>l'importo effettivamente incassato sarà inferiore al valore nominale del buono, per effetto dello sconto concordato con l'emittente</p> <p>resta ferma la responsabilità di garantire il servizio di ristorazione ai titolari dei buoni pasto</p>						
<p><b>datori di lavoro e i dipendenti</b></p>	<p>non ci sono cambiamenti pratici immediati, poiché la normativa fiscale sui buoni pasto non è stata modificata</p> <p>il chiarimento dell'OIC potrebbe indurre le società emittenti a rinegoziare le condizioni di convenzione con gli esercenti, con possibili ripercussioni sul valore reale del servizio per i lavoratori</p>						